



**AS FO**  
Azienda sanitaria  
Friuli Occidentale

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy  
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it

# REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO AZIENDALE SINISTRI

---

Matrice delle revisioni

---

Revisione	data	Descrizione/ Tipo Modifica	Redatto da	Approvato da
01	06/2023	Aggiornamento	Ufficio Legale	Direttore Generale Giuseppe Tonutti

## **SOMMARIO**

- 1. SCOPO**
- 2. COMPOSIZIONE DEL COMITATO AZIENDALE SINISTRI**
- 3. COMPETENZE DEL COMITATO AZIENDALE SINISTRI**
- 4. CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE DEL COMITATO AZIENDALE SINISTRI**
- 5. ESAME DELLE PRATICHE E DETERMINAZIONI**
- 6. SEGRETERIA DEL COMITATO AZIENDALE SINISTRI**
- 7. NORME FINALI**

## **Art. 1**

### **1. SCOPO**

Scopo del presente regolamento è delineare i criteri e le modalità di funzionamento del Comitato Aziendale Sinistri, che ha il compito di esprimere parere obbligatorio, ma non vincolante per l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (d'ora in poi As FO) in ordine alle richieste risarcitorie da *medical malpractice* formulate nei confronti di quest'ultima, al fine della loro definizione, ove ne sussistano i relativi presupposti.

Tale attività di trattazione, gestione e definizione dei sinistri riveste finalità strategica in quanto tesa a ricercare una soluzione mitigatrice dell'impatto economico sul bilancio aziendale delle pretese risarcitorie nonché a valutare le proposte di definizione sinistri inviate dall'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (di seguito ARCS), ai fini dell'adozione del decreto di adesione o meno alle suddette proposte.

Il presente regolamento va ad integrare, per quanto possibile, le disposizioni dettate con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2550 del 23 dicembre 2016 che ha previsto la formalizzazione del Comitato strategico regionale, del Comitato regionale per la gestione sinistri e dei Comitati aziendali per la gestione sinistri nonché il decreto del direttore generale dell'Azienda n.300 del 02/05/2017 e ss.mm.ii.e la procedura di gestione sinistri aziendale adottata con decreto n.483 del 03/12/2019.

### **2. COMPOSIZIONE DEL COMITATO AZIENDALE SINISTRI**

Il Comitato Aziendale per la Gestione dei Sinistri dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale è così composto :

- il risk manager;
- un funzionario/dirigente con competenze giuridiche in materia di contenzioso in qualità di referente gestione amministrativa e legale;
- un referente medico legale;
- un referente della direzione sanitaria;
- un componente esperto di liquidazione sinistri dell'ARCS.

Il Coordinamento del Comitato Aziendale è affidata al referente medico legale e come sostituto, in sua assenza o impedimento, al Risk Manager.

Per ciascun componente titolare è prevista la possibilità di delegare un componente supplente, anche al fine di garantire la partecipazioni alle sedute del Comitato.

La nomina e la revoca dei componenti interni del comitato aziendale sinistri è disposta dalla Direzione Aziendale.

Resta inteso che, tutte le volte in cui si renda necessario, in ragione di casi specifici e di particolari esigenze, il comitato aziendale sinistri potrà richiedere la presenza di altre professionalità con apposite e specifiche competenze, anche esterne all'Azienda.

Il comitato aziendale sinistri si avvale della collaborazione di tutte le strutture aziendali in base alle necessità degli argomenti trattati, le quali sono tenute ad assicurare il proprio apporto in maniera tempestiva ogni qualvolta venga richiesto.

### **3. COMPETENZE DEL COMITATO AZIENDALE SINISTRI**

Il Comitato aziendale sinistri è Organo di natura collegiale e multidisciplinare, di carattere consultivo, che ha il compito di:

- analizzare e valutare le richieste di risarcimento inoltrate all'Azienda e/o degli atti giudiziari notificati, su richiesta dell'Ufficio Legale da cui acquisisce le specifiche pratiche contenenti tra l'altro tutta la documentazione sanitaria, nonché l'eventuale relazione medico legale, al fine di valutare la possibilità di formulare o aderire ad una proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale;
- esprimere un parere sulle proposte di definizione sinistri inviate da ARCS, ai fini dell'adozione del decreto di adesione alle suddette proposte;
- indicare le motivazioni per le quali l'Azienda non dovrebbe aderire alla proposta di definizione dei sinistri avanzata dall'ARCS, ai fini dell'adozione del decreto con la relativa decisione;
- esprimere pareri sugli importi proposti dall'ARCS per la definizione dei sinistri.

### **4. CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE DEL COMITATO AZIENDALE SINISTRI ELLE ATTIVITA'**

Il comitato aziendale sinistri si riunisce con cadenza periodica, generalmente mensile, previa convocazione scritta da parte dell'Ufficio Legale, mediante posta elettronica, con formulazione di ordine del giorno indicante i sinistri da trattare.

Le sedute del comitato aziendale sinistri non sono pubbliche, atteso che in esse sono trattati dati sensibili, e deve essere garantito l'assoluto rispetto della privacy, così come previsto dalla normativa vigente e dai provvedimenti del Garante Privacy.

Tutte le informazioni e le questioni sottoposte al CVS, nonché tutta la documentazione ad esse inerenti non potranno né essere divulgate, né trattate, né altrimenti essere riprodotte o utilizzate al di fuori delle attività del comitato aziendale sinistri.

Le riunioni sono valide con la presenza dei 2/3 dei componenti e le decisioni sono assunte con la maggioranza dei presenti, prevalendo, in caso di parità, il voto del coordinatore.

Al fine di garantire l'assoluta indipendenza del comitato aziendale sinistri, in caso di conflitto di interessi relativamente ad uno specifico caso, i componenti che si trovano in tale situazione devono astenersi dalla trattazione della pratica.

A tale proposito tutti i componenti si assumono l'impegno a non pronunciarsi per quelle richieste di risarcimento per le quali possa sussistere un conflitto di interessi, di tipo diretto o indiretto o potenziale.

La partecipazione alle riunioni del comitato aziendale sinistri avviene in orario di servizio, non comporta alcun compenso, costituisce per i dipendenti adempimento dei doveri di ufficio e l'eventuale assenza deve essere debitamente giustificata.

## **5. ESAME DELLE PRATICHE E DETERMINAZIONI DELLE ATTIVITA'**

L'Ufficio Legale, a seguito di ricevimento di una o più proposte di definizione sinistro, convoca il Comitato per procedere all'esame della documentazione raccolta dalla predetta struttura, della relazione medico legale redatta dal medico legale incaricato o eventualmente della perizia del consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del giudizio e delle osservazioni presentate dal consulente tecnico di parte, e per l'espressione del giudizio conclusivo di definizione del sinistro.

Tale giudizio potrà consistere:

- nel rigetto del sinistro, laddove non siano emerse responsabilità dell'Azienda e dei suoi operatori;
- nell'accoglimento, in caso di ravvisata responsabilità con danno derivato per il richiedente o di altamente probabile condanna in sede giudiziale, con esame della quantificazione del danno operata dall'ARCS.

La decisione definitiva, che tiene conto delle eventuali osservazioni, viene verbalizzata e successivamente trasmessa alla Direzione Aziendale per l'eventuale approvazione mediante decreto.

La proposta di decreto viene predisposta dall'Ufficio Legale.

## **6. SEGRETERIA DEL COMITATO AZIENDALE SINISTRI**

Le funzioni di segreteria e supporto amministrativo al comitato aziendale sinistri sono affidate ad un funzionario amministrativo dell'Ufficio Legale.

Il segretario provvede all'acquisizione del fascicolo e della relativa documentazione da discutere, alla verbalizzazione delle riunioni ed alla corretta tenuta dei verbali.

Si occupa anche della tempestiva trasmissione dei verbali del Comitato alla Direzione Generale per l'assunzione delle conseguenti decisioni circa l'accoglimento parziale/totale o il rigetto delle istanze risarcitorie esaminate e/o alle questioni trattate, che saranno oggetto di specifico decreto.

## **7. NORME FINALI**

L'Azienda si riserva di apportare al presente regolamento le eventuali modifiche ed integrazioni che riterrà opportune o necessarie.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e della vigente normativa nazionale e regionale in materia.